



Automobile Club Sondrio



Luogo e data: Sondrio, 26 Aprile 2025

Ora: 12:15

Oggetto: Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi

Doc. 2.2

Da Commissari Sportivi
A Concorrente n° 24 Porro Pietro lic. 49256 Int C./R – Equipaggio Porro Pietro / Garavaglia Paolo
Tutti I Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Commissario di Percorso Michele Togni licenza 515852, in servizio presso la P.S. Castello, convocati e ascoltati i conduttori Pietro Porro/Garavaglia Paolo, concorrente Pietro Porro, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	n.24 Pietro Porro
Vettura N°	24
Conduttore/i:	Pietro Porro lic. 49256 Int C./R
Data e ora	25/04/2025 ore 15:01
Sessione:	Ricognizioni P.S. 3-8 "Castello" – Postazione Stop
Fatto:	Durante le ricognizioni della P.S. 3-8 "Castello" il Concorrente n.201 dichiarava al Commissario di Percorso preposto al Controllo Stop che il Concorrente n°24 Pietro Porro manteneva un comportamento non consono nel corso delle ricognizioni ufficiali; avvicinandosi alla vettura del concorrente (n.201) che lo precedeva.
Violazione:	Art. 8 Codice di comportamento Sportivo – RSN 2025
Applicazione Articoli:	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi)- RSN 2025 Art 8 Codice di comportamento Sportivo – RSN 2025
Decisione:	Ammonizione con Diffida Art. 216 BIS lettera B)
Motivazione:	I Commissari Sportivi avendo convocato, identificato e ascoltato il concorrente in oggetto, il quale ammette "che il Concorrente n.201 procedeva ad andatura molto lenta e pertanto tutto ciò gli ha fatto perdere la pazienza e non appena giunto in luogo adatto lo ha sorpassato", rimostrando il suo disappunto in maniera plateale. Violando così la normativa di cui all'art. 8 del RSN. I concorrenti devono sempre avere un comportamento consono durante tutte le fasi della manifestazione e devono altresì mantenere un atteggiamento di lealtà nei confronti di tutti gli altri licenziati. L'equipaggio si è scusato su quanto accaduto ed ha ammesso di non aver tenuto un comportamento consono. Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo l'art. 227.9 RSN 2025

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi



Ennio FERRARI

Fortunato ROVITO

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi;

Data: 26 aprile 2025 Ora: 16:43 Firma:

Pubblicato 26/04/2025 alle ore: 18:10